



**N. 1518-A**

*Relazione orale*  
*Relatore OCCHIUTO*

## **TESTO PROPOSTO DALLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA,  
RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

Comunicato alla Presidenza il 22 ottobre 2025

PER IL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento  
del personale ricercatore e docente universitario

**presentato dal Ministro dell'università e della ricerca**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2025

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,  
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

## INDICE

### Pareri:

– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	<i>Pag.</i>	3
– della 4 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione .....	»	9

**PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: TOSATO)

**sul disegno di legge**

9 settembre 2025

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**sugli emendamenti approvati**

21 ottobre 2025

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

(Estensore: Rosso)

**sul disegno di legge**

17 settembre 2025

La Commissione,

esaminato il disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica, recante la revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario;

considerato che esso è volto a promuovere la qualità del sistema universitario italiano, rendendolo accessibile agli studiosi più giovani, semplificando le procedure, rafforzando l'autonomia dei singoli atenei, introducendo al contempo norme che ne rafforzino in modo significativo la responsabilità per le scelte compiute in sede di reclutamento, superando l'attuale sistema di abilitazione scientifica nazionale;

considerato che l'intervento consente di dare piena attuazione alle riforme della componente M4-C1 del PNRR sul potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione e a reinserire le procedure di mobilità del personale docente che si erano progressivamente ridotte;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: TESTOR)

**sul disegno di legge**

15 luglio 2025

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, comma 1, viene confermato che sarà utilizzata la piattaforma informatica del Consorzio interuniversitario CINECA, attualmente utilizzata per il sistema di abilitazione scientifica nazionale, con gli opportuni adattamenti tecnici e l'implementazione di eventuali funzionalità aggiuntive, e che i costi complessivi da sostenere dovrebbero coincidere con quelli attuali, assicurandosi, così, un impatto finanziario sostenibile derivante dai minori costi derivanti dal nuovo meccanismo, che si riduce al mero caricamento di dati sulla piattaforma, che non dovrà più gestire una complessa procedura tesa alla valutazione dei candidati ai fini del rilascio dell'abilitazione scientifica nazionale;

viene precisato che il nuovo sistema prevede che il possesso dei requisiti, richiesti per l'accesso ai ruoli universitari ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento, differentemente da quanto avviene con il procedimento attuale, sarà oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte dei singoli candidati, resa ai sensi degli articoli 47 e 48 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Viene quindi ribadito che l'intervento proposto avverrà ad invarianza di spesa, nei limiti degli stanziamenti delle risorse già destinate al CINECA, ai fini della copertura dei fabbisogni inerenti alla piattaforma. Dettagliatamente, la stima prevista risulta perfettamente in linea con i costi già sostenuti dal Consorzio nelle annualità precedenti, potendo beneficiare in larga parte delle funzionalità già offerte per il sistema di abilitazione scientifica nazionale. Per quanto attiene, infine, alla richiesta di informazioni relative agli stanziamenti già previsti in bilancio dal Ministero dell'università e della ricerca a favore del consorzio CINECA, viene rappresentato che gli stessi ammontano a euro 46.500.000 per la durata di un triennio (2025-2027);

in relazione all'articolo 1, commi 2 e 3, viene ribadito che gli oneri connessi ai rimborsi spese da riconoscersi ai commissari esterni po-

tranno essere sostenuti secondo le modalità previste dalle singole università, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, e, in ogni caso, a valere sulle risorse disponibili nei relativi bilanci delle stesse. A tal proposito, ai sensi del vigente articolo 16, comma 3, lettera o), della legge n. 240 del 2010, viene specificato che con regolamento ministeriale, di cui al comma 2 del predetto articolo, sono disciplinati lo svolgimento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione presso università dotate di idonee strutture e l'individuazione delle procedure per la scelta delle stesse; le università prescelte assicurano le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione di cui tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario (FFO). In tale ottica, il Ministero dell'università e della ricerca destina annualmente, nel decreto ministeriale che definisce i criteri di riparto del FFO, un milione di euro, che viene ripartito tra gli atenei sedi di commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale (ASN). Pertanto, stante l'abolizione di tali commissioni, previsto dal provvedimento in esame, dette risorse (di importo pari a un milione di euro) confluirebbero nella quota base e sarebbero, quindi, ripartite tra tutti gli atenei, i quali potranno sostenere, con tali fondi, gli oneri connessi ai rimborsi spese da riconoscersi ai commissari esterni, garantendo, così, l'effettiva sostenibilità finanziaria dell'intervento proposto che potrà essere assicurato con i medesimi strumenti di finanziamento già previsti a legislazione vigente a disposizione delle università,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

### su emendamenti

9 ottobre 2025

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.39, 1.65, 1.95, 1.0.1, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.10, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.9, 1.6, 1.40, 1.41, 1.47, 1.49, 1.82, 1.91, 1.92, 1.111, 1.112, 1.115, 1.118, 1.2, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.8, 1.30, 1.63, 1.64, 1.74, 1.81, 1.83, 1.98, 1.106, 1.109, 1.113, 1.31, 2.3, 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.12, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.10, 2.0.6, 2.6, 2.13, 2.14, 2.15, 2.0.5, 3.6, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.0.1 e 4.1.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.36, 1.37, 1.52, 1.54, 1.60, 1.93, 1.97 e 2.9 (testo 2), il cui esame resta sospeso.

**su ulteriori emendamenti**

14 ottobre 2025

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.54 e 1.60.

Il parere è non ostativo sulle proposte 1.36, 1.37, 1.52 e 1.97.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti 1.93 e 2.9 (testo 2).

**su ulteriori emendamenti**

15 ottobre 2025

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.93.

Sugli emendamenti 2.2 (testo 2) e 2.9 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 1 con il seguente:

« 1. Al fine di incentivare la mobilità dei docenti universitari, all'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-*bis*. È possibile, con l'assenso dell'interessato e delle università interessate, effettuare il trasferimento di un professore o ricercatore a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque anni, a condizione che per l'università che dispone la chiamata sussistano le condizioni di sostenibilità economico-finanziaria di cui all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale all'esito dei trasferimenti di cui al primo periodo si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e le relative cessazioni sono calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over*. Il Ministro può prevedere specifici interventi per incentivare i suddetti trasferimenti nonché altre forme di mobilità interateneo, ivi incluso il trasferimento

di un docente all'esito delle procedure di cui all'articolo 18. I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota di un quarto dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4." ».

Il parere è non ostativo sulle proposte 1.93 (testo 2) e 3.100.



**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

*(Disposizioni in materia di reclutamento universitario)*

1. L'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

« Art. 16. – (*Requisiti per l'ingresso nei ruoli universitari*) – 1. L'ammissione alle procedure di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, comma 5, è condizionata al possesso di specifici requisiti di produttività e di qualificazione scientifica, distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia, individuati, per ciascun gruppo scientifico-disciplinare, con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR, sentito il CUN, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I requisiti di cui al primo periodo sono aggiornati, una prima volta, dopo due anni dall'individuazione e, successivamente, a intervalli non inferiori a cinque anni.

2. Nella fissazione dei requisiti di cui al comma 1, sono tenuti comunque in considerazione:

a) l'organizzazione o la partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero;

b) la formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;

c) il raggiungimento degli indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca, definiti tenendo conto delle caratteristiche di ciascun

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*(Disposizioni in materia di reclutamento universitario)*

1. *Identico:*

« Art. 16. – (*Requisiti per l'ingresso nei ruoli universitari*) – 1. *Identico.*

2. Nella fissazione dei requisiti di cui al comma 1, sono tenuti comunque in considerazione **l'attività di didattica e ricerca in Italia e all'estero, la titolarità, la contitolarità o la partecipazione a progetti di ricerca di base o applicata finanziati sulla base di bandi competitivi nazionali, europei e internazionali, nonché il raggiungimento degli indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca.**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

gruppo scientifico-disciplinare, in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, nonché della rilevanza nazionale e internazionale dei prodotti medesimi;

d) la partecipazione a progetti di ricerca di base e applicata, sulla base di bandi competitivi nazionali, europei e internazionali;

e) il conseguimento di premi riconosciuti come rilevanti nel gruppo scientifico-disciplinare di riferimento, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore;

f) ove le specifiche caratteristiche del settore scientifico lo richiedano, i risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (*spin off*), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti.

3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 47 e 48 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da parte dei candidati, mediante procedura telematica predisposta dal Ministero. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce le modalità mediante le quali sono effettuate le dichiarazioni di cui al primo periodo ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico* ».

**1-bis.** Dopo l'articolo 17 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è inserito il seguente:

**« Art. 17-bis. - (Liste per commissioni giudicatrici) - 1.** Ai fini delle procedure di reclutamento di cui agli articoli 18 e 24, comma 2, il Ministero cura la pubblicazione delle liste, con validità biennale, distinte per ciascun gruppo scientifico-disciplinare e separate per funzioni di prima e di seconda fascia, dei professori

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**che hanno presentato domanda per l'inclusione nelle relative commissioni giudicatrici.**

**2. La domanda di cui al comma 1 è corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. L'inclusione nelle liste è condizionata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, riferiti alla fascia e al gruppo scientifico-disciplinare di appartenenza, documentati con le modalità di cui all'articolo 16, comma 3. Il *curriculum* dei professori inclusi nelle liste di cui al comma 1 del presente articolo è pubblicato nel sito *internet* del Ministero.**

**3. Non possono essere inclusi nelle liste di cui al comma 1 i professori straordinari a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, i professori collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori che, nell'anno precedente, hanno ricevuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della presente legge, i professori che sono stati condannati, in via definitiva, per i reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale.**

**4. In sede di pubblicazione delle liste di cui al comma 1, il Ministero individua i gruppi scientifico-disciplinari per i quali il numero di professori sorteggiabili è inferiore a quaranta ».**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), le parole: « settore concorsuale » sono sostituite dalle seguenti: « gruppo scientifico-disciplinare » e dopo le parole: « esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari » sono inserite le seguenti: « nonché, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali »;

2) alla lettera b), le parole da: « studiosi in possesso dell'abilitazione » fino a: « macrosettore e » sono sostituite dalle seguenti: « studiosi in possesso dei requisiti per il gruppo scientifico-disciplinare individuati ai sensi dell'articolo 16 »;

3) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

« b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da cinque professori appartenenti almeno alla fascia oggetto del procedimento, per quanto possibile, nel ri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico:*

a) *identico:*

1) alla lettera a), le parole: « settore concorsuale **e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari** » sono sostituite dalle seguenti: « gruppo scientifico-disciplinare **e di un eventuale profilo individuato tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari ovvero di specifici ambiti tematici testualmente ricompresi nella declaratoria del medesimo gruppo scientifico-disciplinare, coerenti con le esigenze didattiche o di ricerca contenute nella programmazione strategica dell'ateneo,** nonché, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali »;

**1-bis) dopo la lettera a) è inserita la seguente:**

**« a-bis) presentazione delle domande di partecipazione unitamente a un curriculum recante i risultati, le attività e le esperienze del candidato, redatto in base a un formulario standard definito con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1 »;**

2) *identico;*

3) *identico:*

« b-bis) *identico:*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

spetto del principio dell'equilibrio di genere, nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, e comunque in possesso, al momento della nomina, dei requisiti di cui all'articolo 16 previsti per le funzioni di professore di prima fascia, scelti nel rispetto dei seguenti criteri:

1) almeno quattro componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, individuati dalla stessa università, previo sorteggio tra i docenti disponibili a livello nazionale, afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;

2) almeno un componente interno all'università che ha indetto la procedura, afferente al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;

3) per le procedure relative alle chiamate di professori di seconda fascia, almeno tre componenti individuati tra i professori di prima fascia, fermo restando il rispetto dei criteri di cui ai numeri 1) e 2);

*b-ter*) esclusione dalla nomina a componente della commissione di cui alla lettera *b-bis*) dei professori straordinari a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dei professori collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dei professori che, nell'anno precedente, hanno ricevuto una valutazione nega-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

1) **un componente individuato dall'università che ha indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso, ovvero stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca o di insegnamento con una posizione accademica almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso sulla base delle tabelle di cui alla lettera b);**

2) **quattro componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste di cui all'articolo 17-bis relative al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;**

3) **ove il bando di concorso individua uno specifico settore scientifico-disciplinare, almeno due componenti afferenti al medesimo settore;**

4) per le procedure relative alle chiamate di professori di seconda fascia, almeno tre componenti individuati tra i professori di prima fascia, fermo restando il rispetto dei criteri di cui ai numeri da 1) a 3);

*b-ter*) **al fine di garantire un'opportuna rotazione nella partecipazione alle commissioni giudicatrici di cui alla lettera b-bis), integrazione dei criteri di cui alla medesima lettera con i seguenti:**

1) **in deroga alla disciplina generale, per i gruppi scientifico-disciplinari individuati ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 4, tre componenti, dei quali uno individuato ai sensi della lettera b-bis),**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

tiva ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della presente legge, dei professori che sono stati condannati, in via definitiva, per i reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale, nonché, ove la numerosità del gruppo scientifico-disciplinare lo consenta, dei professori che, nell'anno precedente alla data di pubblicazione del bando, sono già stati componenti di due commissioni giudicatrici per la chiamata di professori relative a procedure del medesimo gruppo scientifico-disciplinare »;

4) alla lettera *d*) sono premesse le seguenti parole: « verifica della effettiva sussistenza dei requisiti di cui alla lettera *b*), valutazione delle modalità di svolgimento della didattica nonché » e le parole da: « il numero massimo » fino a: « comma 3, lettera *b*), » sono sostituite dalle seguenti: « il numero delle pubblicazioni, ricompreso tra un minimo di dieci e un massimo di quindici, »;

5) dopo la lettera *d*) sono inserite le seguenti:

« *d-bis*) discussione, alla presenza dei componenti della commissione giudicatrice, dei contenuti delle pubblicazioni scientifiche, nonché delle esperienze didattiche dei candidati;

*d-ter*) fermo restando che la proposta di chiamata spetta al dipartimento di cui alla lettera *e*), previsione che la commissione giudicatrice conclude i propri lavori indicando il candidato più meritevole. **Prima di procedere alle determinazioni di cui alla lettera *e*), il dipartimento può invitare il candidato a tenere un seminario pubblico;**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**numero 1), e due sorteggiati con le medesime modalità previste alla lettera *b-bis*), numero 2);**

**2) per i soli gruppi scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui al numero 1), esclusione dei professori che, nell'anno precedente alla data di pubblicazione del bando, sono stati componenti di una commissione giudicatrice per la chiamata di professori o ricercatori relativa al medesimo gruppo scientifico-disciplinare »;**

4) *identico*;

5) *identico*:

« *d-bis*) discussione, alla presenza dei componenti della commissione giudicatrice, dei contenuti delle pubblicazioni scientifiche, nonché delle esperienze didattiche dei candidati; **svolgimento di una prova didattica su un tema individuato dalla commissione tenendo conto degli eventuali specifici ambiti tematici, ovvero, per l'area medica, delle esigenze clinico-assistenziali, individuati nel bando di concorso;**

*d-ter*) fermo restando che la proposta di chiamata spetta al dipartimento di cui alla lettera *e*), previsione che la commissione giudicatrice conclude i propri lavori indicando il candidato più meritevole »;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

**nelle procedure relative all'area medica, qualora il bando indichi specifiche esigenze clinico-assistenziali, il dipartimento può determinare l'ambito tematico sul quale svolgere il seminario, dandone comunicazione con congruo anticipo ai candidati »;**

b) al comma 4, le parole: « un quinto » sono sostituite dalle seguenti: « un quarto » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I docenti di cui all'articolo 6, comma 11, contribuiscono al raggiungimento della quota di cui al periodo precedente »;

c) al comma 4-ter, dopo le parole: « gruppo scientifico-disciplinare » sono aggiunte le seguenti: « ovvero dei corrispondenti requisiti individuati ai sensi dell'articolo 16 per il gruppo scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento »;

d) dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

« 4-quater. Con decreto del Ministro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le linee guida per la valutazione, dopo due anni dalla presa di servizio **e con cadenza triennale per la durata del rapporto di lavoro**, dei vincitori delle procedure effettuate ai sensi del presente articolo, nonché degli articoli 7, commi 5-bis e 5-ter, e 24, ai fini del computo delle assegnazioni del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, secondo principi di premialità e autonomia responsabile ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identico*:

« 4-quater. Con decreto **di natura non regolamentare** del Ministro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le linee guida per la valutazione **svolta dall'ANVUR**, dopo **tre** anni dalla presa di servizio, dei vincitori delle procedure effettuate ai sensi del presente articolo, nonché degli articoli 7, commi 5-bis e 5-ter, e 24, ai fini del computo delle assegnazioni del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, secondo principi di premialità e autonomia responsabile ».



(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

3. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è abrogato;

b) al comma 2:

1) alla lettera a), dopo le parole: « esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari » sono inserite le seguenti: « , nonché, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali »;

2) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

« *b-bis*) nomina di una commissione giudicatrice formata da tre professori, di cui almeno uno di prima fascia, assicurando il rispetto del principio dell'equilibrio di genere nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, in possesso, al momento della nomina, di tutti i requisiti di cui all'articolo 16 e scelti nel rispetto dei seguenti criteri:

1) almeno due membri esterni all'università che ha indetto la procedura, indivi-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

3. *Identico:*

a) **al** comma 1-*bis*, **la parola: « terzo » è sostituita dalla seguente: « quarto »;**

b) *identico:*

1) alla lettera a), le parole: « esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari » sono **sostituite dalle** seguenti: « **individuato tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari ovvero di specifici ambiti tematici testualmente ricompresi nella declaratoria del medesimo gruppo scientifico-disciplinare, coerenti con le esigenze didattiche o di ricerca contenute nella programmazione strategica dell'ateneo, nonché, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali** »;

**1-*bis*) dopo la lettera a) è inserita la seguente:**

« *a-bis*) **presentazione delle domande di partecipazione unitamente a un curriculum recante i risultati, le attività e le esperienze del candidato, redatto in base a un formulario standard definito con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1** »;

2) dopo la lettera b) **è inserita la seguente:**

« *b-bis*) nomina di una commissione giudicatrice formata da tre professori, di cui almeno **due** di prima fascia, assicurando il rispetto del principio dell'equilibrio di genere nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, in possesso, al momento della nomina, di tutti i requisiti di cui all'articolo 16 e scelti nel rispetto dei seguenti criteri:

1) **un componente individuato dall'università che ha indetto la procedura,**



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

duati dalla stessa università, previo sorteggio tra i docenti disponibili a livello nazionale, afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;

2) almeno un componente interno all'università che ha indetto la procedura, afferente al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;

*b-ter*) esclusione dalla nomina a componente della commissione di cui alla lettera *b-bis*) dei professori straordinari a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dei professori collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dei professori che, nell'anno precedente, hanno ricevuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della presente legge, dei professori che sono stati condannati, in via definitiva, per i reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale, nonché, ove la numerosità del gruppo scientifico-disciplinare lo consenta, dei professori che, nell'anno precedente alla data di pubblicazione del bando, sono già stati componenti di due commissioni giudicatrici relative a procedure per il reclutamento di ri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso, ovvero stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca o di insegnamento con una posizione accademica almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso sulla base delle tabelle di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);**

2) **due componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste di cui all'articolo 17-bis relative al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;**

3) **ove il bando di concorso individua uno specifico settore scientifico-disciplinare, almeno due componenti afferenti al medesimo settore »;**

*soppressa*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

**cercatori a tempo determinato del medesimo gruppo scientifico-disciplinare »;**

3) alla lettera *c*), le parole da: « possibilità di prevedere » fino a: « pubblicazioni che » sono sostituite dalle seguenti: « previsione nel bando del numero delle pubblicazioni, ricompreso tra un minimo di dieci e un massimo di quindici, che »;

4) dopo la lettera *c*) è inserita la seguente:

« *c-bis*) ferma restando la procedura di chiamata di cui alla lettera *d*), previsione che la commissione giudicatrice conclude i propri lavori indicando il candidato più meritevole. **Prima di procedere alle determinazioni di cui alla lettera *d*), il dipartimento interessato può invitare il candidato a tenere un seminario pubblico; nelle procedure relative all'area medica, qualora il bando indichi specifiche esigenze clinico-assistenziali, il dipartimento può determinare l'ambito tematico sul quale svolgere il seminario, dandone comunicazione con congruo anticipo ai candidati »;**

*c*) al comma 5, le parole: « che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 » sono sostituite dalle seguenti: « che risulti in possesso dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica determinati ai sensi dell'articolo 16 ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3) alla lettera *c*), le parole da: « possibilità di prevedere » fino a: « pubblicazioni che » sono sostituite dalle seguenti: « previsione nel bando del numero delle pubblicazioni, ricompreso tra un minimo di dieci e un massimo di quindici, che » **e dopo le parole: « ad eccezione di » sono inserite le seguenti: « una prova didattica su un tema individuato dalla commissione tenendo conto degli eventuali specifici ambiti tematici, ovvero, per l'area medica, delle esigenze clinico-assistenziali, individuati nel bando di concorso, nonché di »;**

4) *identico*:

« *c-bis*) ferma restando la procedura di chiamata di cui alla lettera *d*), previsione che la commissione giudicatrice conclude i propri lavori indicando il candidato più meritevole »;

*c*) *identica*.

**3-bis. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti**

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

soggettivi per l’inserimento nelle liste di cui all’articolo 17-*bis* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 1-*bis* del presente articolo, le cause di esclusione di cui al comma 3 del medesimo articolo 17-*bis*, nonché le modalità per lo svolgimento, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, dei sorteggi di cui agli articoli 18, comma 1, lettera *b-bis*), e 24, comma 2, lettera *b-bis*), introdotte rispettivamente dai commi 2 e 3 del presente articolo.

**3-ter.** Al fine di garantire e potenziare l’offerta didattica plurilingue della Libera università di Bolzano, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente alle posizioni correlate ad insegnamenti in lingua tedesca, i competenti organi della medesima università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e di professore associato, in misura non superiore al 10 per cento dei professori di prima e di seconda fascia in servizio alla data del 31 dicembre 2025, mediante chiamata diretta di studiosi che hanno ottenuto l’abilitazione alla docenza presso università dei Paesi dell’area linguistica tedesca e in possesso dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica di cui all’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, relativi al gruppo scientifico-disciplinare per il quale è effettuata la chiamata. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i titoli di abilitazione alla docenza ai fini dell’applicazione delle procedure di cui al primo periodo.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 2.

*(Disposizioni in materia di mobilità  
interateneo e internazionale)*

1. Al fine di incentivare la mobilità dei docenti universitari, all'articolo 7, comma 3, della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**3-quater.** Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

**a) all'articolo 7:**

1) al comma **5-bis**, secondo periodo, le parole: « per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 » sono sostituite dalle seguenti: « per essere inclusi nelle liste di cui all'articolo **17-bis** »;

2) al comma **5-ter**, secondo periodo, le parole: « essere in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura » sono sostituite dalle seguenti: « essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16 per il gruppo scientifico-disciplinare e la fascia cui si riferisce la procedura »;

**b) all'articolo 15, comma 2, lettera a),** le parole: « ai fini delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'individuazione dei requisiti di produttività e di qualificazione scientifica »;

**c) all'articolo 23, comma 2,** le parole: « dell'abilitazione » sono sostituite dalle seguenti: « dei requisiti di produttività e di qualificazione scientifica di cui all'articolo 16 ».

Art. 2.

*(Disposizioni in materia di mobilità  
interateneo e internazionale)*

1. Al fine di incentivare la mobilità dei docenti universitari, all'articolo 7 della legge 30

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « È inoltre consentito, con l'assenso dell'interessato e delle università interessate, effettuare il trasferimento di un professore o ricercatore a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque anni, unitamente alle risorse a copertura degli oneri stipendiali e le conseguenti facoltà assunzionali. Il Ministro, **in sede di ripartizione annuale del fondo per il finanziamento ordinario delle università**, può prevedere specifici interventi per incentivare i suddetti trasferimenti nonché altre forme di mobilità interateneo, ivi incluso il trasferimento di un docente all'esito delle procedure di cui all'articolo 18. I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota di un quarto dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4. **Il Ministro provvede alle determinazioni conseguenti in relazione alla quota di finanziamento ordinario dell'università statale dalla quale è disposto il trasferimento** ».

2. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di eventuali interventi di incentivazione delle chiamate di cui al presente comma da parte del Ministero dell'università e della ricerca, questi restano esclusi dai meccanismi di riduzione operanti in sede di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dicembre 2010, n. 240, **dopo il comma 3 è inserito il seguente:**

« **3-bis.** È possibile, con l'assenso dell'interessato e delle università interessate, effettuare il trasferimento di un professore o ricercatore a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque anni, **a condizione che per l'università che dispone la chiamata sussistano le condizioni di sostenibilità economico-finanziaria di cui all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale all'esito dei trasferimenti di cui al primo periodo si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e le relative cessazioni sono calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over*.** Il Ministro può prevedere specifici interventi per incentivare i suddetti trasferimenti nonché altre forme di mobilità interateneo, ivi incluso il trasferimento di un docente all'esito delle procedure di cui all'articolo 18. I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota di un quarto dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4 ».

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 3.

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Fino alla definizione dei requisiti di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

2. Alle procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Coloro che sono in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge si ritengono comunque in possesso dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica individuati ai sensi dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, per le funzioni e il gruppo scientifico-disciplinare di riferimento, fino al termine di validità dell'abilitazione medesima.

4. Coloro che hanno ricevuto una valutazione negativa nell'ambito dell'abilitazione scientifica nazionale, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, non sono ammessi alla partecipazione alle procedure di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, per lo stesso settore o gruppo scientifico-disciplinare corrispondente e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda.

5. Fino al termine di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Fino alla definizione dei requisiti di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, **nonché delle modalità di formazione delle commissioni ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis**, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Fino al termine di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

possono partecipare alle procedure ivi previste i soggetti in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, fermo restando quanto previsto al comma 3 del presente articolo, **nonché coloro che risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16 della citata legge n. 240 del 2010, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.**

6. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: « della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale è proposta la chiamata, » sono sostituite dalle seguenti: « del Consiglio universitario nazionale, » e le parole: « della commissione di cui al terzo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al terzo periodo ».

Art. 4.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione degli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

possono partecipare alle procedure ivi previste i soggetti in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, fermo restando quanto previsto al comma 3 del presente articolo.

6. *Identico.*

Art. 4.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

*Identico.*

€ 2,00